

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 1/50

Modifiche all'allegato B alla dgr n. 4083/2009

MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Paragrafo 4.4 Termini e scadenze

Al paragrafo **4.4 Termini e scadenze**, il capoverso primo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

• Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 18 (diciotto) mesi successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

CORRIGE

• Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 20 (venti) mesi successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

Modifiche all'allegato A alla dgr n. 1499/2011

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 1.2.3.3 Disposizioni generali, capoverso quinto

Al paragrafo 1.2.3.3 Disposizioni generali, il capoverso quinto viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Nel caso che a seguito di **contenzioso giurisdizionale tra l'amministrazione e il soggetto richiedente o di provvedimento di autotutela**, la domanda di aiuto oggetto del contendere debba essere finanziata:

- bandi regionali: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi PSR per la misura e, comunque, il budget di misura non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione, nel limite del budget totale di asse del Piano finanziario del Programma,
- bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi PSR per la misura e, comunque, il budget di misura del PSL non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione nel limite del budget totale di asse del Piano finanziario del Programma.

CORRIGE

Nel caso che a seguito di **contenzioso giurisdizionale tra l'amministrazione e il soggetto richiedente o di provvedimento di autotutela**, la domanda di aiuto oggetto del contendere debba essere finanziata:

- bandi regionali: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando e, comunque, il budget di misura non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione, si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione, nel limite del budget totale di asse del Piano finanziario del Programma, ed eventualmente dell'intero Programma;
- bandi dei GAL: nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando GAL e, comunque, il budget di misura del PSL non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento dell'operazione si procede comunque al finanziamento integrale dell'operazione nel limite del budget

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 2/50

totale del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Locale. AVEPA concorda con il GAL l'attribuzione della somma concessa alla misura del PSL. Nel caso non vi sia comunque disponibilità si procede al finanziamento integrale dell'operazione, a valere sulle disponibilità del Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale. AVEPA concorda con l'AdG l'attribuzione della somma concessa all'asse e alla misura.

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.2.3 Anticipi e acconti a favore dei GAL, capoverso ultimo

Al paragrafo 2.2.3 Anticipi e acconti a favore dei GAL, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto.

CORRIGE

La procedura di erogazione dell'aiuto si conclude entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto.

3. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.9 Affidabilità del richiedente, capoverso terzo

Al paragrafo 2.9 Affidabilità del richiedente, il capoverso terzo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

CORRIGE

Non si considera inaffidabile il soggetto:

- per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- che eserciti la facoltà di rinunciare ad un contributo ridotto per carenza di fondi.

4. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.12 Applicazione particolare del regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006: misura 313

Il paragrafo 2.12 Applicazione particolare del regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006: misura 313, viene completamente sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

ERRATA

2.12 Applicazione particolare del regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006: misura 313 Nel caso della misura 313 azione 3, 4 e 5 il beneficiario dell'aiuto può essere un soggetto associativo che

Nel caso della misura 313 azione 3, 4 e 5 il beneficiario dell'aiuto puo essere un soggetto associativo che svolge il ruolo preminente di "intermediario", mentre i destinatari finali dell'aiuto sono i soggetti associati o non associati che aderiscono al progetto, e sono questi soggetti che traggono il reale vantaggio finanziario dall'operazione finanziata.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 3/50

In questo caso e ai soli fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di importanza minore definiti dal regime "de minimis", il beneficiario dell'aiuto sarà considerato come "soggetto veicolo" e non il soggetto a cui vanno applicati i vincoli previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, qualora siano soddisfatte le condizioni successivamente descritte. I vincoli previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 saranno quindi applicati ai soggetti destinatari finali dell'aiuto.

Le condizioni che debbono essere presenti per questa particolare applicazione sono le seguenti:

- 1. il "soggetto veicolo" opera statutariamente per finalità specifiche che concernono l'attività cofinanziata, con ricadute e benefici diretti a favore dei soggetti destinatari finali dell'aiuto;
- 2. il "soggetto veicolo" opera in maniera pressoché esclusiva e sostanziale a favore e/o per conto dei, che di norma versano corrispettivi distinti:
 - a. per le spese amministrative generali concernenti i servizi e le attività svolte da parte del "soggetto veicolo";
 - b. per la compartecipazione finanziaria direttamente imputabile all'iniziativa cofinanziata;
- 3. l'aiuto a sostegno dell'operazione interessata concerne unicamente i costi direttamente imputabili alle iniziative oggetto di finanziamento, senza che siano previsti e ammissibili costi generali e indiretti di gestione e amministrazione relativi al "soggetto veicolo";
- 4. il cofinanziamento del FEASR non è cumulabile con altri aiuti pubblici sulla stessa operazione cofinanziata;
- 5. l'aiuto a sostegno dell'operazione viene effettivamente erogato e/o imputato, tutto o in parte, dal "soggetto veicolo"ai soggetti destinatari finali dell'aiuto; in ogni caso sussiste, e può essere documentato e verificabile, un sistema di riparto del contributo oggettivo e trasparente, che permette di valutare in maniera chiara ed univoca il vantaggio diretto ricevuto da parte del soggetto destinatario finale dell'aiuto;
- 6. il "soggetto veicolo" titolare della domanda di aiuto non può limitare la partecipazione all'operazione cofinanziata a soggetti potenzialmente interessati, anche se questi non sono suoi associati o iscritti;
- 7. il "soggetto veicolo" nella domanda di aiuto e in relazione all'operazione prevista deve:
 - a. indicare la descrizione del sistema di riparto dell'aiuto ed il conseguente riparto secondo criteri trasparenti ed univoci di attribuzione;
 - b. indicare la quota di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto,
 - c. allegare le dichiarazioni "de minimis" da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto, al fine di consentire agli organismi di controllo le necessarie verifiche sul rispetto delle norme sugli aiuti;
 - d. allegare alla domanda di aiuto una dichiarazione in cui si attesti che a ciascun soggetto destinatario finale dell'aiuto sono applicabili le norme generali di ammissibilità previste dall'intervento ed, in particolare, che sono ubicati all'interno delle aree ammissibili all'aiuto e non sono attivi nei settori sensibili indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006.

CORRIGE

2.12 Aiuti di Stato, regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006) e l'applicazione particolare alla misura 313

Ai sensi dell'articolo 88 del regolamento CE 1698/2005, le norme sulla concorrenza si applicano a ciascuna misura prevista dal PSR.

Una valutazione preliminare da effettuare, in ogni caso, consiste nell'accertamento delle condizioni per le quali un'operazione proposta a finanziamento con il PSR rientra o meno tra "le misure che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza (articolo 107 TFUE)". In linea generale, le misure del PSR, al fine del recepimento del citato articolo 88, sono state valutate sulla base dei profili riguardanti i vantaggi diretti o indiretti per le imprese, la selettività, l'incidenza potenziale sugli scambi intracomunitari. E' palese che gli interventi afferenti alle misure rivolte direttamente o indirettamente alle imprese (misure 111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 211, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 225, 311, 312, 313 azioni 3, 4 e 5, 331) rientrano pienamente nella definizione di cui all'articolo 107 del TFUE. In molti altri casi (misure 125, 226, 227, 313 azioni 1 e 2, 323, 341 e 431), stante la tipologia delle operazioni finanziabili dalle singole misure e soprattutto in casi nei quali il beneficiario è un soggetto pubblico o un'organizzazione senza scopo di lucro, la valutazione circa lo

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 4/50

svolgimento da parte di questi soggetti di attività economicamente rilevanti ai fini del citato articolo 107 del TFUE^{11,} assume infatti particolare rilevanza e complessità.

Si ritiene innanzitutto che non ricadano in queste fattispecie gli interventi della pubblica amministrazione che assumono le caratteristiche di intervento di utilità generale, a carattere sociale, ambientale, culturale, ecc. a vantaggio generale della popolazione e dell'area servita, senza che si possa configurare l'offerta di beni e servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori economici. A parere dello scrivente possono ricadere sotto questa fattispecie le operazioni infrastrutturali di cui alla misura 125 azione 1 e, per quanto riguarda l'azione 2, gli interventi infrastrutturali operati da soggetti pubblici. Analoghe considerazioni si possono sviluppare per gli interventi operati da soggetti pubblici sulle misure 313 azioni 1 e 2, 321 azione 1, e 323A azione 1, 2, 3 e 4, 323B e per le spese ammissibili per l'acquisizione di competenze, l'animazione e la gestione riferibili ai partenariati pubblico – privati di cui alle misure 341 e 431.

In ogni caso vanno sempre verificate le condizioni di attuazione, le prescrizioni, i vincoli, in forza dei quali si può escludere che il contributo, anche ad un soggetto pubblico, crei un vantaggio economico diretto od indiretto "monetizzabile" ad una o più imprese o comunque una lesione del principio della concorrenza.

Il regolamento di attuazione REG (CE) n.1974/2006 prevede comunque che al capitolo 9 del PSR siano precisati i regimi di aiuto autorizzati vigenti che consentono la concessione di aiuti ai beneficiari delle misure di intervento. Nelle misure "agricole" (111, 112, 113, 114, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 211, 213, 214, 215, 216) la base giuridica degli aiuti concessi risiede nella esplicita deroga prevista all'articolo 88 del Regolamento (CE) n.1698/2005 per quanto riguarda i pagamenti relativi alla produzione agricola, come definita all'articolo 38 del TFUE (prodotti del suolo, dell'allevamento e prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti).

Solo in casi specifici e circostanziati il PSR richiama, per le misure "non agricole", regimi di aiuto notificati: per la misura 321 azioni 2 e 3, e da ultimo per le misure 226 e 227. Ovviamente le condizioni di applicazione di queste misure devono essere conformi ai regimi indicati.

Negli altri casi di misure, sottomisure od azioni che non riguardano il settore agricolo, si è invocata al citato capitolo 9 del PSR l'applicazione del regime "de minimis".

Anche nel caso di misure in cui sono finanziabili contemporaneamente operazioni che ricadono nel campo di applicazione della deroga ex art.38 TFUE e operazioni che non vi ricadono (es. misura 123, per il settore forestale, misura 124 oltre che per il settore forestale anche per i prodotti alimentari fuori allegato 1, i settori dell'energia rinnovabile, dell'ambiente, ecc.), il regime di aiuto applicabile alle operazioni non agricole è normalmente il regime "de minimis". Nel caso degli Enti di ricerca di cui alla misura 124 si precisa inoltre che sussistendo l'obbligo di diffondere i risultati della ricerca, gli stessi non determinano vantaggi diretti o indiretti alle imprese (vedi punto 3.2.2. della comunicazione CE 2006/c 323/01), per cui all'Ente di ricerca, in ogni caso, non si ritiene applicabile un specifico regime di aiuto.

Il regime "de minimis", definito dal regolamento CE n. 1998/2006, si applica quindi in numerosi casi alle misure/sottomisure/azioni previste al capitolo 9 del PSR per le operazioni che non riguardano i prodotti "agricoli."

Come prima ricordato, l'assoggettamento al regime deve essere accertato di volta in volta, caso per caso, tenendo in conto la tipologia dell'operazione oggetto di finanziamento oltre che la natura giuridica del soggetto che ha presentato la domanda di aiuto, che, come prima precisato, non risulta comunque dirimente nello stabilire se si è in presenza di una attività economicamente rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 107 del TFUE. In linea generale, il richiedente che ritiene di non essere assoggettabile al "de minimis", dovrebbe quindi documentare le motivazioni che giustificano la sua esclusione dall'applicazione del regime.

L'importo dell'aiuto concedibile risultante dall'istruttoria svolta sulla domanda di aiuto dovrà essere valutato unitamente ad eventuali altri aiuti "de minimis" di cui il soggetto ha beneficiato nell'esercizio finanziario in corso, alla data di presentazione della domanda, unitamente ai due esercizi finanziari precedenti, e quindi tale importo non può superare il valore massimo di aiuto previsto dalla normativa.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 5/50

Qualora l'importo richiesto nella domanda di aiuto risultasse superiore alla soglia "de minimis", la domanda di aiuto risulterà non ammissibile nella sua totalità. Nel caso in cui il soggetto richiedente superasse la soglia "de minimis" a seguito della presentazione contestuale di più domande di aiuto, la Struttura competente per l'istruttoria è tenuta a chiedere formalmente all'interessato di indicare con quale ordine devono essere istruite le domande. L'istruttoria seguirà l'ordine comunicato dal richiedente fino al raggiungimento della soglia consentita. Le domande che determineranno il superamento del limite saranno dichiarate non ammissibili.

Se il termine per la assunzione del decreto di finanziamento scade nell'esercizio finanziario successivo a quello della data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, per esercizio in corso si intende quello alla data di adozione del decreto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza per l'assunzione del decreto di finanziamento risulti ancora da completare l'accertamento degli aiuti "de minimis" di cui il soggetto ha beneficiato negli ultimi tre esercizi, il finanziamento è concesso con riserva e dovrà essere reso definitivo entro 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto.

Nel caso della misura 313 azione 3, 4 e 5, il beneficiario dell'aiuto può essere un soggetto associativo che svolge il ruolo preminente di "intermediario", mentre sono le imprese associate o non associate che aderiscono al progetto, le destinatarie finali dell'aiuto, traendo un reale vantaggio economico dall'operazione finanziata.

In questo caso e ai soli fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di importanza minore definiti dal regime "de minimis", qualora siano soddisfatte le condizioni successivamente descritte, il beneficiario dell'aiuto sarà considerato come "soggetto veicolo" e non il soggetto a cui vanno applicati i vincoli previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, che saranno invece applicati ai soggetti destinatari finali dell'aiuto.

Le condizioni che debbono essere presenti per questa particolare applicazione sono le seguenti:

- 1. il "soggetto veicolo" opera statutariamente per finalità specifiche che concernono l'attività cofinanziata, con ricadute e benefici diretti a favore dei soggetti destinatari finali dell'aiuto.
- 2. il "soggetto veicolo" opera in maniera pressoché esclusiva e sostanziale a favore e/o per conto dei destinatari finali dell'aiuto, che versano corrispettivi distinti:
 - a. per le spese amministrative generali concernenti i servizi e le attività svolte da parte del "soggetto veicolo";
 - b. per la compartecipazione finanziaria direttamente imputabile all'iniziativa cofinanziata;
- 3. l'aiuto a sostegno dell'operazione interessata concerne unicamente i costi direttamente imputabili alle iniziative oggetto di finanziamento, senza che siano previsti e ammissibili costi generali e indiretti di gestione e amministrazione relativi al "soggetto veicolo", di cui al precedente punto 2.a.;
- 4. il cofinanziamento del FEASR non è cumulabile con altri aiuti pubblici sulla stessa operazione cofinanziata;
- 5. l'aiuto a sostegno dell'operazione percepito dal soggetto veicolo viene dallo stesso effettivamente erogato, tutto o in parte, ai soggetti destinatari finali dell'aiuto in rapporto alla compartecipazione finanziaria effettivamente sostenuta da ciascuno e direttamente imputabile all'iniziativa cofinanziata; in ogni caso sussiste, e può essere documentato e verificabile, un sistema di riparto del contributo oggettivo e trasparente, che permette di valutare in maniera chiara ed univoca il vantaggio diretto ricevuto da parte del soggetto destinatario finale dell'aiuto;
- 6. il "soggetto veicolo" titolare della domanda di aiuto non può limitare la partecipazione all'operazione cofinanziata a soggetti potenzialmente interessati, anche se questi non sono suoi associati o iscritti;
- 7. il "soggetto veicolo" nella domanda di aiuto e in relazione all'operazione prevista deve:
 - a. indicare la descrizione del sistema di riparto dell'aiuto ed il conseguente riparto secondo la quota di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto
 - b. allegare le dichiarazioni "de minimis" da parte dei soggetti potenzialmente destinatari finali dell'aiuto, al fine di consentire agli organismi di controllo le necessarie verifiche sul rispetto delle norme sugli aiuti. Qualora, per taluno dei soggetti potenzialmente destinatari finali, l'importo indicato nel riparto dell'aiuto determini il superamento della soglia "de minimis", la relativa quota di compartecipazione al progetto finanziato e la corrispondente quota di aiuto risulteranno non ammissibili.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 6/50

- c. allegare alla domanda di aiuto una dichiarazione in cui si attesti che a ciascun soggetto destinatario finale dell'aiuto sono applicabili le norme generali di ammissibilità previste dall'intervento ed, in particolare, che sono ubicati all'interno delle aree ammissibili all'aiuto e non sono attivi nei settori sensibili indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006;
- 8. il "soggetto veicolo" nella domanda di aiuto può presentare una sola riorganizzazione della compagine dei soggetti destinatari finali della aiuto dopo la loro individuazione in fase di finanziamento della domanda di aiuto. La riorganizzazione può essere richiesta al più tardi entro un anno dalla conclusione del progetto. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 7 lettera a. e per i nuovi soggetti potenzialmente destinatari finali la documentazione prevista al punto 7 lettera b. e c.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1. il costo totale del progetto finanziato deve essere sostenuto direttamente dal "soggetto veicolo"
- 2. il "soggetto veicolo" dovrà fatturare a ciascuno dei soggetti destinatari finali dell'aiuto la quota di compartecipazione al progetto, al lordo dell'aiuto che sarà ridistribuito agli stessi destinatari dal "soggetto veicolo"
- 3. le domande di pagamento presentate all'AVEPA dal "soggetto veicolo" devono allegare:
- tutte le fatture ad esso intestate con i relativi giustificativi di pagamento
- la documentazione (fattura o titolo equipollente ai sensi del dpr 633/72) a comprova della partecipazione di ciascun destinatario finale dell'aiuto al costo del progetto.

A seguito dell'erogazione a saldo dell'aiuto al "soggetto veicolo":

- il "soggetto veicolo" versa (entro 30 giorni dalla data di accredito) a ciascun destinatario finale dell'aiuto, con le modalità di pagamento previste da questi indirizzi procedurali, la quota di aiuto assegnato e oggetto della precedente dichiarazione "de minimis" controllata in sede di finanziabilità,
- AVEPA controlla contabilmente ex post l'avvenuta redistribuzione dell'aiuto erogato ai destinatari finale dell'aiuto.

2.13 Il regime "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006) e l'applicazione particolare alle misure di formazione di cui alla misura 331

Per quanto riguarda gli interventi di formazione per i quali il PSR prevede l'applicazione del regime *de minimis*, si precisa che il controllo sull'aiuto va esercitato sulle imprese che usufruiscono del servizio di formazione e sull'Organismo di formazione che eroga il servizio, limitatamente alla quota rendicontabile per le spese di gestione rendicontabili da parte dell'Organismo stesso. La ripartizione del costo tra i partecipanti avviene sulla base del sostegno accordato all'Ente per la realizzazione del corso, una volta detratte le spese di gestione ammissibili, e dell'iscrizione del singolo utente al corso stesso.

Nota a piè di pagina 11: Si veda la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese.

5. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 5.3.5 IVA ed altre imposte e tasse, capoverso ultimo

Al paragrafo 5.3.5 IVA ed altre imposte e tasse, il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Per le misure Tit. I e Tit. II non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

CORRIGE

Per tutte le misure Tit. I e Tit. II, ad eccezione delle misure 431, 341 e 421 interventi a e b, non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 7/50

6. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 5.2.3 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?, capoverso quinto

Al paragrafo **5.2.3 Qual è il periodo di eleggibilità delle spese?**, il capoverso quinto viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i termini per la realizzazione delle operazioni di investimento sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
- 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

CORRIGE

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i termini per la realizzazione delle operazioni di investimento sono i seguenti:

- 1. per investimenti di importo minore di 100.000,00 euro:
 - 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
 - 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
 - 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.
- 2. per investimenti di importo maggiore o uguale a 100.000,00 euro:
 - 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
 - 20 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
 - 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

Tali termini si applicano per domande relative al bando di cui alla DGR 4083/2009 e successivi, salvo termini diversi più lunghi stabiliti dalle procedure approvate con il bando. I termini per gli investimenti relativi alle domande presentate nell'ambito del Pacchetto Giovani (PGB) sono di 36 mesi.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 8/50

Modifiche all'allegato A alla dgr n. 2470/2011

Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione

1. SOSTITUZIONE TESTO

Tabella Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione

Nella tabella Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione, la data di scadenza di presentazione delle domande della 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

30 marzo 2012

CORRIGE

20 aprile 2012

Modifiche all'allegato B alla dgr n. 2470/2011

MISURA 121; AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

1. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 5.1.1 Criteri per l'attribuzione dei punteggi, tabella 8) Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, capoverso primo

Al paragrafo **5.1.1 Criteri per l'attribuzione dei punteggi**, alla tabella 8) Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, dopo il capoverso primo viene inserito il testo seguente:

INSERIMENTO

Per beneficiare del punteggio devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la spesa ammissibile richiesta deve essere prevalentemente riferibile agli investimenti nel settore zootecnico;
- la spesa ammissibile richiesta per gli investimenti zootecnici deve essere prevalentemente effettuata in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN);
- l'unità operativa in cui vengono effettuati gli investimenti fissi o fissi per destinazione, devono ricadere in ZVN;
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona vulnerabile ai nitrati (ai fini della dislocazione si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura). Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (>51%) in zona vulnerabile ai nitrati delle colture interessate all'investimento;
- per gli investimenti strutturali e dotazionali generici, si applica quanto indicato nel bando al precedente punto **Definizione del settore produttivo**.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 9/50

MISURA 133: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI RICHIEDENTI, capoverso ultimo

Al paragrafo **3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI RICHIEDENTI,** l'ultimo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Un soggetto richiedente tra quelli indicati al paragrafo 2 può presentare un solo progetto nei limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo paragrafo 8.3 e i soggetti partecipanti ad un progetto aggregato, di cui al successivo paragrafo 4.2 non possono presentare altre istanze di finanziamento in forma autonoma ne partecipare a più progetti aggregati.

CORRIGE

Un soggetto richiedente tra quelli indicati al paragrafo 2 può, nei limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo paragrafo 8.3, presentare un solo progetto autonomo e partecipare ad un unico progetto aggregato, di cui al successivo paragrafo 4.2.

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 4.2 Progetti

Il paragrafo **4.2 Progetti,** viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Ai fini della Misura 133 e per gli interventi finanziari previsti dalla relativa scheda misura del PSR, i soggetti richiedenti possono presentare:

- 1. "Progetto autonomo", il piano delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando realizzato in forma autonoma da un soggetto fra quelli indicati al paragrafo 2 per la denominazione/produzione di competenza;
- 2. "Progetto aggregato" il piano, organizzato e strutturato, dell'insieme delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando, realizzato da organismi associativi di secondo grado o secondo livello relativi ai prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari, nazionale e regionale.

I Progetti aggregati debbono prevedere:

- la definizione di obiettivi, strategie e finalità comuni a tutti i soggetti partecipanti;
- la realizzazione congiunta e coordinata delle attività programmate nel progetto, in misura prevalente in termini di spesa, rispetto all'importo complessivo del Progetto.

I progetti di informazione e promozione potranno comprendere interventi differenti in relazione ai settori interessati, così come individuati al successivo paragrafo 7.

CORRIGE

Ai fini della Misura 133 e per gli interventi finanziari previsti dalla relativa scheda misura del PSR, i soggetti richiedenti possono presentare:

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 10/50

- 1. "Progetto autonomo", il piano delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando realizzato in forma autonoma da un soggetto fra quelli indicati al paragrafo 2 per la denominazione/produzione di competenza;
- 2. "Progetto aggregato" il piano, organizzato e strutturato, dell'insieme delle attività di informazione e promozione previste dal presente bando, realizzato da organismi associativi di secondo grado (come da Par. 3 lett. b) o secondo livello (come da Par. 3 lett. c) relativi ai prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari, nazionale e regionale.

I Progetti aggregati debbono prevedere:

- la definizione di obiettivi, strategie e finalità comuni a tutti i soggetti partecipanti;
- la realizzazione congiunta e coordinata delle attività programmate nel progetto.

I progetti di informazione e promozione potranno comprendere interventi differenti in relazione ai settori interessati, così come individuati al successivo paragrafo 7.

3. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 7.2 Spese non ammissibili, capoverso primo, punto elenco d)

Al paragrafo **7.2 Spese non ammissibili**, al capoverso primo, dopo il punto elenco d), viene introdotto il testo seguente:

INSERIMENTO

e) le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

4. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso secondo

Al paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, il capoverso secondo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Per ciascun progetto e beneficiario e per ciascuna denominazione/prodotto di qualità che concorre a determinare il Progetto aggregato, il limite complessivo di spesa ammissibile è determinato sommando le risultanze economiche dei singoli scaglioni; si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo:

CORRIGE

Per ciascuna denominazione/prodotto di qualità che concorre a determinare un Progetto aggregato e/o un progetto autonomo, il limite complessivo di spesa ammissibile è determinato sommando le risultanze economiche dei singoli scaglioni; si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo:

5. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso terzo

Al paragrafo **8.3 Limiti di intervento e di spesa**, il capoverso terzo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Per ciascun progetto e beneficiario la spesa massima ammissibile è di Euro 800.000,00, mentre la spesa minima per ciascun progetto non potrà, in ogni caso, essere inferiore a Euro 40.000,00. Per i progetti aggregati il tetto massimo di spesa è di 4.000.000,00.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 11/50

CORRIGE

Per ciascun beneficiario la spesa massima ammissibile è di Euro 800.000,00, mentre la spesa minima per ciascun progetto non potrà, in ogni caso, essere inferiore a Euro 40.000,00. Per i progetti aggregati il tetto massimo di spesa è di Euro 4.000.000,00.

I soggetti che partecipano ad un progetto aggregato e che presentino anche un progetto autonomo, dovranno prevedere che la spesa massima ammissibile, calcolata in base agli scaglioni sopra riportati, venga utilizzata in parte prevalente per il progetto aggregato. Nel caso in cui il progetto aggregato non rispetti detta disposizione, si procederà alla riduzione del progetto autonomo per assicurare che la parte di spesa prevalente sia riferita al progetto aggregato.

6. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 8.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso sesto, settimo e ottavo

Al paragrafo **8.3 Limiti di intervento e di spesa**, dopo il capoverso sesto viene inserito il testo seguente:

ERRATA

Per valore della produzione certificata si intende la quantità (tonnellate e migliaia di litri) di prodotto certificato dal soggetto richiedente valorizzata al prezzo medio di mercato. Il primo dato è desumibile dalla documentazione di certificazione agli atti del soggetto richiedente, il secondo è il valore mercuriale medio annuo del prodotto considerato, indicato dalla CCIAA ove ha sede il soggetto richiedente. Nel caso di soggetto avente sede fuori dal territorio regionale si fa riferimento alla CCIAA nel cui ambito di competenza è maggiore la produzione del prodotto considerato.

Entrambe le indicazioni sono quelle riferite all'ultimo anno solare disponibile antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso siano trattate produzioni a carattere interregionale la parametrazione della spesa è proporzionata alla produzione ottenuta nel Veneto. Inoltre è possibile beneficiare dell'aiuto qualora la percentuale di prodotto considerato DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel territorio regionale sia pari o superiore al 15% della produzione totale del prodotto di qualità considerato.

CORRIGE

Per valore della produzione certificata si intende la quantità (tonnellate e migliaia di litri) di prodotto certificato dal soggetto richiedente valorizzata al prezzo medio di mercato. Il primo dato è desumibile dalla documentazione di certificazione agli atti del soggetto richiedente, il secondo è il valore mercuriale medio annuo del prodotto considerato, indicato dalla CCIAA ove ha sede il soggetto richiedente. Nel caso di soggetto avente sede fuori dal territorio regionale si fa riferimento alla CCIAA nel cui ambito di competenza è maggiore la produzione del prodotto considerato.

Nel caso si tratti di prodotti non censiti dalle CCIAA, in allegato alla domanda di aiuto dovranno essere prodotti i bilanci dell'ultimo esercizio chiuso, di tutte le aziende di trasformazione e/o commercializzazione del/i prodotto/i interessato/i al progetto, con quadro riepilogativo dove siano riportati i quantitativi commercializzati e il fatturato ottenuto.

Entrambe le indicazioni sono quelle riferite all'ultimo anno solare disponibile antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso siano trattate produzioni a carattere interregionale la parametrazione della spesa è proporzionata alla produzione ottenuta nel Veneto, nel senso che verrà considerato come parametro di riferimento il valore della sola produzione ottenuta in Veneto. Inoltre è possibile beneficiare dell'aiuto qualora la percentuale di prodotto considerato DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel territorio regionale sia pari o superiore al 15% della produzione totale del prodotto di qualità considerato.

7. SOSTITUZIONE TESTO

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 12/50

Il paragrafo **8.4 Termini e scadenze**, viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Le domande di contributo vanno presentate nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento deliberativo di adozione del presente bando. Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate nei termini stabiliti dalla deliberazione e decoreranno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

CORRIGE

Le domande di contributo vanno presentate nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento deliberativo di adozione del presente bando. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande e l'approvazione della relativa graduatoria di finanziabilità viene fissato in 5 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro 20 (venti) mesi e decorreranno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

8. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo Priorità e punteggi, tabella SETTORE LATTIERO-CASEARIO, riga elementi di preferenza

Al paragrafo **Priorità e punteggi**, nella tabella *SETTORE LATTIERO-CASEARIO*, la riga elementi di preferenza viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

B) ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
(a parità di punteggio)		
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numerosità di imprese produttrici che	
	aderiscono al sistema di certificazione	
	aventi sede nel territorio regionale	

CORRIGE

B) ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
(a parità di punteggio)		
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che	DECRESCENTE
	aderiscono al sistema di certificazione	
	aventi sede nel territorio regionale	

9. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo Priorità e punteggi, tabella *SETTORE VITIVINICOLO*, righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza

Al paragrafo **Priorità e punteggi,** nella tabella *SETTORE LATTIERO-CASEARIO*, le righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza vengono sostituite dal testo seguente:

ERRATA

MERCATO:	Quota di spesa del progetto destinata alla	
Aree di mercato e sbocchi commerciali	promozione del prodotto sul mercato	
	dell'Unione Europea (escluso il mercato	
	nazionale):	7
	- >70% della spesa totale,	5
	$- > 40\% \le 70\%$ della spesa totale,	3
	$- > 20\% \le 40\%$ della spesa totale	3
	•	

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 13/50

B) ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
(a parità di punteggio)		
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che aderiscono al sistema di certificazione e rivendicano la denominazione per la produzione ottenuta	

CORRIGE

MERCATO:	Quota di spesa del progetto destinata alla	
Aree di mercato e sbocchi commerciali	promozione del prodotto sul mercato	
	dell'Unione Europea (escluso il mercato	
	nazionale):	
	- >70% della spesa totale,	7
	$- > 40\% \le 70\%$ della spesa totale,	5
	$- > 20\% \le 40\%$ della spesa totale	3
B) ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
(a parità di punteggio)		
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che	DECRESCENTE
	aderiscono al sistema di certificazione e	
	rivendicano la denominazione per la	
	produzione ottenuta	

10. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo Priorità e punteggi, tabella *ALTRI SETTORI E SISTEMI DI QUALITA'*, righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza

Al paragrafo **Priorità e punteggi,** nella tabella *ALTRI SETTORI E SISTEMI DI QUALITA*', le righe elementi di priorità MERCATO e elementi di preferenza vengono sostituite dal testo seguente:

ERRATA

MERCATO:	Quota di spesa del progetto destinata ad	
Sbocchi commerciali	attività di informazione e attività	
	promozionali:	
	-> 60%,	6
	$->30\% \text{ e } \le 60\%$	4
	$- > 10\% \text{ e} \le 30\%$	2
B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate	
	interessate dal progetto in ordine crescente	
	(preferenza per le produzioni con fatturato	
	più basso)	

CORRIGE

MERCATO:	Quota di spesa del progetto destinata ad	
Sbocchi commerciali	attività a carattere informativo e attività	
	promozionali in senso lato:	
	-> 60%,	6
	$->30\% \text{ e } \le 60\%$	4
	$- > 10\% \text{ e} \le 30\%$	2

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 14/50

B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto in ordine crescente (preferenza per le produzioni con fatturato più basso)	CRESCENTE

11. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda, capoverso terzo, punto elenco g)

Al paragrafo **10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda,** al capoverso terzo, dopo il punto elenco g) viene introdotto il testo seguente:

INSERIMENTO

h. Elenco delle aziende associate con sede nel territorio regionale, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda, fornito dall'Ente di Certificazione. Per le produzioni a carattere interregionale, dovrà essere fornito anche l'elenco complessivo delle aziende associate (sia di produzione che di trasformazione) per verificare che sia rispettata la percentuale minima pari al 15 %, di produzione ottenuta in territorio regionale.

12. ELIMINAZIONE TESTO

Paragrafo 10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda, capoverso quarto

Al paragrafo **10.1 Documentazione da presentare unitamente alla domanda,** al capoverso quarto viene eliminato il testo seguente:

ELIMINAZIONE

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto d) dovrà contenere:

- Elenco delle aziende associate con sede nel territorio regionale, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda;
- Elenco delle aziende con produzione in zona di montagna e riportante il quantitativo ottenuto in quella determinata zona.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 15/50

Modifiche all'allegato C alla dgr n. 2470/2011

MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.3 Limiti di intervento e di spesa, capoverso primo

Al paragrafo **3.3 Limiti di intervento e di spesa**, il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La superficie minima ammissibile è di un ettaro, per un importo minimo di 225 euro di contributo.

CORRIGE

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.

MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità, capoverso sesto, lettera a) terzo, quarto e quinto punto elenco

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso sesto, lettera a) il terzo, quarto e quinto punto elenco vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA

- o Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011;
- o L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/;
- O Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011.

CORRIGE

- o Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'elegibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'elegibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- O Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'elegibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 16/50

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità capoverso undicesimo, terzo, quarto e quinto punto elenco

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso undicesimo, il terzo, quarto e quinto punto elenco vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA

- o Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011;
- o L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011;
- o Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011.

CORRIGE

- Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'elegibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse, ai sensi del DDR n. 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'elegibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente;
- O Altre programmazioni pubbliche di settore con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 122/2011 e di cui verrà nel frattempo accertata l'elegibilità al pagamento attraverso provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente.

3. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità, capoverso tredicesimo, punto elenco lettera i)

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso tredicesimo il punto elenco lettera i) viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

i. Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6 azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopra citate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.

CORRIGE

 Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13 o con la LR 42/1997 o con il reg. 2078/1992) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 17/50

dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopra citate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.

4. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi, capoverso primo, punto elenco terzo

Al paragrafo **3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi**, al capoverso primo, il punto elenco terzo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

• Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b) Piano Direttore 2000, possono essere accettate all'interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

CORRIGE

 Nel caso di siepi derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b) Piano Direttore 2000 o altre programmazioni pubbliche di settore, possono essere accettate all'interno della formazione lineare arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

5. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.2 Impegni relativi ai boschetti, capoverso primo, punto elenco quarto

Al paragrafo **3.1.2 Impegni relativi ai boschetti,** al capoverso primo, il punto elenco quarto viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

• Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

CORRIGE

• Nel caso di boschetti derivanti da programmazione ex Reg. (CEE) n. 2078/92, Misura D1-a, o L.R. 16 dicembre 1997, n.42, art. 4, comma 2, lettera b), o altre programmazioni pubbliche di settore possono essere accettate all'interno della formazione arboreo/arbustiva tutte le essenze già riconosciute dalle richiamate normative di programmazione.

MISURA/SOTTOMISURA: 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI

1. SOSTITUZIONE TESTO

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 18/50

Paragrafo 1.3 Ambito territoriale

Il paragrafo 1.3 Ambito territoriale, viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:

- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (allegato tecnico 1).

Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:

Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale (allegato tecnico 1).

CORRIGE

- a. Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:
- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (vedi allegato tecnico 1 "ambito territoriale elegibile e prioritario").
- b. Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:
- Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale. L'elenco è stato aggiornato e comprende 54 comuni elegibili in più (vedi allegato tecnico 1 "ambito territoriale elegibile e prioritario").

Si precisa che l'inserimento nel presente Bando dei nuovi Comuni elegibili e dei pagamenti agroambientali a questi ultimi collegati è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, ALLEGATO TECNICO 1 AMBITO TERRITORIO ELEGIBILE E PRIORITARIO

L'allegato TECNICO 1 AMBITO TERRITORIO ELEGIBILE E PRIORITARIO, viene completamente sostituito dal testo seguente:

AMBITO TERRITORIALE ELEGIBILE

Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT.

Comuni nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale

AMBITO TERRITORIALE PRIORITARIO

Comuni elegibili ad aiuto ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

PROVINCIA	CODICE	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28001	Abano Terme	Х			
PD	28002	Agna	X			SI
PD	28003	Albignasego	X			
PD	28005	Arqua' Petrarca			Χ	SI
PD	28006	Arre	X		_	SI

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 19/50

	1			NII IOV (A		<u> </u>
	CODICE		AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PROVINCIA	ISTAT	COMUNE				
PD	28008	Bagnoli di Sopra	Χ			SI
PD	28009	Baone	Χ		Χ	SI
PD	28010	Barbona		X		
PD	28011	Battaglia Terme			Χ	SI
PD	28012	Boara Pisani	Χ			
PD	28013	Borgoricco		X		SI
PD	28015	Brugine	Χ			SI
PD	28016	Cadoneghe	Χ			SI
		Campo San		Х		
PD	28020	Martino				
PD	28017	Campodarsego	Χ			SI
PD	28018	Campodoro		X		
PD	28019	Camposampiero		X		SI
PD	28022	Carceri	Χ			
PD	28026	Cartura	Χ			SI
PD	28028	Casalserugo	Χ			
PD	28029	Castelbaldo	Χ			
		Cervarese Santa				
PD	28030	Croce	X			
PD	28031	Cinto Euganeo			Х	
PD	28034	Conselve	X			SI
PD	28035	Correzzola	X			SI
PD	28037	Este	X			SI
DD	00040	Galzignano			V	01
PD	28040	Terme	V		X	SI
PD	28044	Legnaro	X	X		SI
PD	28045	<u>Limena</u>		X		01
PD	28046	Loreggia	X			SI
PD	28047	Lozzo Atestino			Х	
PD	28048	Masera' di Padova	X			
PD	28049	Masi	Λ	X		
PD	28050	Massanzago	X	<u> </u>		SI
PD	28053	Merlara	X			OI .
PD	28055	Monselice	X	X		SI
PU	20033	Montegrotto		Λ		31
PD	28057	Terme			X	SI
-		Noventa		X		
PD	28058	Padovana				SI
PD	28060	Padova		X		SI
PD	28061	Pernumia		Х		SI
		Piazzola sul		X		
PD	28063	Brenta				
PD	28064	Piombino Dese	Χ			SI
PD	28065	Piove di Sacco		X		SI
PD	28066	Polverara	Χ			SI
PD	28067	Ponso		X		

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 20/50

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PROVINCIA	ISTAT	Ponte San				
PD	28069	Nicolo'	X			SI
PD	28071	Rovolon			Χ	
PD	28073	Saccolongo	Х			
		San Martino di				
PD	28077	Lupari	X			SI
		San Pietro				
PD	28079	Viminario	X			SI
		Santa Giustina in				
PD	28080	Colle	X			SI
PD	28082	Sant'Angelo di Piove di Sacco	x			SI
PD PD	28083	Sant'Elena	۸	X		SI
				X		31
PD	28084	Sant'Urbano	V	^		O.
PD	28085	Saonara Selvazzano	X			SI
PD	28086	Dentro	x			
PD	28087	Solesino	X			SI
PD	28089	Teolo	X		Х	01
PD	28092		X		X	
PD PD	28092 28093	Torreglia Trebaseleghe	٨	X	۸	SI
PD		Tribano	X	^		SI
	28094					SI
PD	28095	Urbana	X			
PD	28099	Vigodarzere	Х	X		01
PD	28101	Villa del Conte		X		SI
PD	28102	Villa Estense		X		
PD	28103	Villafranca Padovana		^		
PD	28105	Vo'	Х		Х	
RO	29001	Adria	Х			SI
RO	29004	Badia Polesine	X			SI
RO	29005	Bagnolo di Po	X			SI
RO	29006	Bergantino	X			SI
RO	29007	Bosaro	X			SI
RO	29008	Calto	X			SI
RO	29010	Canda	X			SI
RO	29011	Castelguglielmo	X			SI
RO	29012	Castelmassa	X			SI
RO	29015	Ceregnano	X			SI
RO	29017	Corbola	X			SI
RO	29021	Ficarolo	X			SI
		Fiesso	- *	X		J.
RO	29022	Umbertiano				SI
RO	29025	Gaiba	Х			SI
		Giacciano con				
RO	29027	Baruchella	X			SI
RO	29028	Guarda Veneta	Х			SI
RO	29031	Lusia		X		SI

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 21/50

CODICE	AGRICOLA SI SI SI SI
RO 29034 Papozze X RO 29037 Polesella X Pontecchio Image: Control of the cont	SI SI
RO 29037 Polesella X Pontecchio	SI SI
RO 29037 Polesella X Pontecchio	SI SI
Pontecchio	SI
RO 29038 Polesine X	
RO 29039 Porto Tolle X	SI
RO 29052 Porto Viro X	SI
RO 29041 Rovigo X	SI
RO 29042 Salara X	SI
RO 29045 Stienta X	SI
RO 29047 Trecenta X	SI
Villanova	
RO 29051 Marchesana X	SI
TV 26003 Asolo X	SI
TV 26004 Borso del Grappa X	
Cappella	
TV 26007 Maggiore X	
TV 26009 Casale sul Sile X	SI
TV 26010 Casier X	
TV 26011 Castelcucco X	
Cavaso del	
TV 26014 Tomba X Cison di	
TV 26018 Valmarino X	
X (comunque già	
presente perché	
TV 26020 Colle Umberto X comune di collina)	
TV 26021 Conegliano X	
TV 26023 Cornuda X	SI
Crespano del	
TV 26024 Grappa X	
Crocetta del	
TV 26025 Montello X TV 26026 Farra di Soligo X	
	CI
TV 26029 Fonte X	SI
TV 26030 Fregona X Giavera del	
TV 26032 Montello X	
Gorgo al X	
TV 26034 Monticano	
TV 26039 Maser X	SI
Meduna di X	
TV 26041 Livenza	
TV 26042 Miane X	
TV 26043 Mogliano Veneto X	SI
TV 26045 Monfumo X	
TV 26048 Battaglia X	

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 22/50

PROVINCIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PROVINCIA	151A1	Paderno del				
TV	26054	Grappa			X	
TV	26056	Pederobba			X	
TV	26057	Pieve di Soligo			Χ	
TV	26060	Portobuffolè		Х		
TV	26061	Possagno			Χ	
TV	26063	Preganziol	Χ			SI
TV	26064	Quinto di Treviso	Χ			SI
TV	26065	Refrontolo			Χ	
TV	26066	Resana	Χ			SI
TV	26067	Revine Lago			Χ	
		San Pietro di				
TV	26073	Feletto	Χ		Χ	
TV	26078	Sarmede			Χ	
TV	26079	Segusino			Χ	
		Sernaglia della				
TV	26080	Battaglia	X		X	
TV	26081	Silea	X			
TV	26083	Susegana	X		X	
TV	26084	Tarzo			X	
TV	26086	Treviso	X			SI
TV	26087	Valdobbiadene			X	
TV	26090	Vidor			X	
TV	26092	Vittorio Veneto			X	
T \/	2002	Volpago del Montello			V	CI
TV	26093	Zero Branco	V		X	SI SI
	26095		X			
VE	27002	Campagna Lupia Campolongo	X			SI
VE	27003	Maggiore	X			SI
VE	27004	Camponogara	X			SI
V	27001	Cavallino-	7			0.
VE	27044	Treporti	Χ			SI
VE	27012	Dolo	Χ			SI
VE	27014	Fiesso d'Artico	Χ			SI
VE	27017	Fosso'	Χ			SI
VE	27018	Gruaro	Χ			
VE	27020	Marcon	Χ			SI
VE	27021	Martellago	Χ			SI
VE	27023	Mira		X		SI
VE	27024	Mirano		X		SI
VE	27026	Noale		X		SI
VE	27028	Pianiga		X		SI
VE	27029	Portogruaro	Χ			
VE	27030	Pramaggiore	Χ			
VE	27031	Quarto d'Altino	Χ			SI
VE	27032	Salzano		X		SI

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 23/50

	I	T		NIII (0) (4		
PROVINCIA	CODICE	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
		Santa Maria di		X		
VE	27035	Sala				SI
VE	27037	Scorze'	Χ			SI
VE	27038	Spinea	Х			SI
VE	27039	Stra	Χ			SI
VE	27040	Teglio Veneto	Χ			
VE	27042	VENEZIA	Χ			SI
VE	27043	Vigonovo	Х			SI
VI	24001	Agugliaro	Х			_
VI	24002	Albettone	X			
VI	24004	Altavilla Vicentina			Χ	
VI	24006	Arcugnano	Χ		X	
VI	24008	Arzignano			X	
VI	24010	Asigliano Veneto	Х		, .	
		Barbarano	, ,			
VI	24011	Vicentino	X		X	
		Bassano del				
VI	24012	Grappa			Х	SI
\/I	04040	Bolzano		X		CI.
VI	24013	Vicentino			V	SI
VI	24014	Breganze			X	SI
VI	24015	Brendola			X	
VI	24017	Brogliano			X	
VI	24018	Caldogno	X			
VI	24022	Campiglia dei Berici	X			
VI	24024	Carre'	Λ		Х	
VI	24024	Carre		X (comunque già	Λ	
				presente perché		
VI	24027	Castegnero	X	comune di collina)		
VI	24028	Castelgomberto		Í	Χ	
VI	24029	Chiampo			Χ	
VI	24030	Chiuppano			X	
		Cornedo				
VI	24034	Vicentino			Χ	
VI	24035	Costabissara		X		
VI	24036	Creazzo			Χ	
VI	24038	Dueville	Χ			SI
VI	24040	Fara Vicentino			Χ	
VI	24043	Gambellara	Χ		Χ	
VI	24044	Gambugliano			Χ	
VI	24045	Grancona			Χ	
		Grisignano di		Х		
VI	24046	Zocco				
\/I	04047	Grumolo delle		X		
VI	24047	Abbadesse		X		
VI	24048	Isola Vicentina		^		

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 24/50

	ı	<u></u>			T	ī
PROVINCIA	CODICE	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
				X (comunque già		
	0.4054		v	presente perché		
VI	24051	Longare	X	comune di collina)		
VI	24052	Lonigo	X		V	01
VI	24057	Marostica	V		X	SI
	24058	Mason Vicentino	X		V	SI
VI	24059 24063	Molvena Monte di Malo	X		X	
VI	24063	Monte di Maio			۸	
VI	24060	Vicentino	Х		x	
		Montecchio	, ,		, ,	
VI	24061	Maggiore			Χ	SI
VI	24064	Montegalda		X		
VI	24065	Montegaldella		X		
VI	24066	Monteviale			X	
		Monticello Conte				
VI	24067	Otto	X			
VI	24068	Montorso Vicentino	X		X	
VI	24069	Mossano	X		X	
VI	24003	IVIOSSAITO	X	X (comunque già	X	
				presente perché		
VI	24071	Nanto	X	comune di collina)		
		Nogarole			.,	
VI	24072	Vicentino		V	Х	
VI	24073	Nove Noventa		X		SI
VI	24074	Vicentina Vicentina		^		
VI	24075	Orgiano	X			
VI	24077	Pianezze	X		Х	
V 1	21077	Piovene	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
VI	24078	Rocchette			X	
VI	24079	Poiana Maggiore	Χ			
		Romano				
VI	24086	d'Ezzelino			X	SI
VI	24090	Salcedo			X	
VI	24092	San Germano dei Berici			X	
\ .	2.002	San Pietro				
VI	24094	Mussolino			X	SI
		San Vito di				
VI	24096	Leguzzano			X	
VI	24095	Santorso			X	
VI	24097	Sarcedo			Х	SI
VI	24098	Sarego	X			
VI	24100	Schio			X	
VI	24102	Sossano	X			
VI	24103	Sovizzo			X	
VI	24110	Trissino			Χ	

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 25/50

DDOVINGIA	CODICE ISTAT	COMUNE	AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2%	NUOVA CLASSIFICAZIONE – AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011	AREA ELEGIBILE COMUNI DI COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PROVINCIA		COMUNE	V			
VI	24116	Vicenza	X		V	
VI	24117	Villaga		X	X	
VI	24118	Villaverla	V	^	V	
VI	24120	Zermeghedo	X		X	
VI	24121	Zovencedo			X	
VI	24122	Zugliano			X	01
VR	23001	Affi			X	SI
VR	23002	Albaredo d'Adige	X			
VR	23003	Angiari	X			CI
VR	23004	Arcole	X			SI
VR	23006	Bardolino	X		X	SI
VR	23007	Belfiore	X			
VR	23008	Bevilacqua	X			
VR	23009	Bonavigo	Χ			
VR	23010	Boschi Sant'Anna	Х			
VR	23010	Bovolone	X			
VR VR	23012 23016	Buttapietra	^	X		SI
VR	23019	Casaleone	X	, A		OI .
VR	23020	Castagnaro	X			
VIX	23020	Castelnuovo del	X			
VR	23022	Garda Cavaion	Χ		X	SI
VR	23023	Veronese	Χ		Х	SI
VR	23024	Cazzano di Tramigna			X	
VR	23025	Cerea	Х			
VR	23026	Cerro Veronese			Х	SI
VR	23027	Cologna Veneta	Х			
VR	23029	Concamarise	Х			
VR	23030	Costermano			Х	SI
VR	23032	Erbe'	Χ			
VR	23035	Fumane			Х	SI
VR	23036	Garda			X	SI
VR	23037	Gazzo Veronese		Х		
VR	23038	Grezzana			X	SI
VR	23039	Illasi			Х	
VR	23040	Isola della Scala	Χ			SI
VR	23041	Isola Rizza	Χ			
				X (comunque già presente perché		
VR	23043	Lazise	X	comune di collina)		SI
VR	23044	Legnago	X			
		Marano di				
VR	23046	Valpolicella			X	SI
VR	23047	Mezzane di Sotto			X	
VR	23048	Minerbe	Χ			

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 26/50

AREA ELEGIBILE COMUNI CON SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL CODICE NUOVA CLASSIFICAZIONE - AREA ELEGIBILE - ARPAV 2011 COLLINA	AREA PRIORITARIA ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI
1 '70/_	ORIGINE AGRICOLA
PROVINCIA ISTAT COMUNE 276 Montecchia di	
VR 23049 Crosara X X	SI
VR 23050 d'Alpone X X	
VR 23052 Negrar X	SI
VR 23053 Nogara X	
VR 23054 Nogarole Rocca X	
VR 23055 Oppeano X	SI
VR 23057 Pastrengo X	
VR 23059 Garda X	SI
VR 23061 Pressana X	
VR 23062 Rivoli Veronese X	SI
VR 23063 Ronca' X X	SI
VR 23064 Ronco all'Adige X	
VR 23065 Roverchiara X	
VR 23068 Salizzole X	
VR 23069 San Bonifacio X	SI
VR 23070 San Giovanni X	SI
VR 23075 San Pietro di X	
VR 23072 Sanguinetto X	
VR 23077 Valpolicella X	
VR 23081 Soave X	
VR 23083 Sona X (comunque già presente perché comune di collina)	SI
VR 23084 Sorga' X	
VR 23085 Terrazzo X	
VR 23086 Torri del Benaco X	SI
VR 23087 Tregnago X	SI
VR 23088 Trevenzuolo X	
VR 23092 Veronella X	
VR 23094 Vigasio X	
VR 23098 Zimella X	

MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'

1. INTEGRAZIONE TESTO

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 27/50

Al paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità, dopo l'ultimo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

INSERIMENTO

Nel caso dell'azione 2.a, ai sensi del comma 4, art. 10 del Reg. n. 65/2011, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

2. ELIMINAZIONE TESTO

Paragrafo 3.1 — Tipo di impegni previsti, sottoparagrafo Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica, capoverso secondo

Al paragrafo 3.1 – Tipo di impegni previsti, sottoparagrafo Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica, al capoverso secondo viene eliminato il testo seguente:

ELIMINAZIONE

I terreni ad impegno, ai sensi del Regolamento n. 65/2011, art. 10, comma 4, possono variare negli anni, in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità , capoverso secondo, punto elenco b)

Al paragrafo **2.2 Criteri di ammissibilità**, al capoverso secondo, il punto elenco b) viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

b. Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 796/04, articolo 2, punto 2), identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Standard 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli – sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.

CORRIGE

b. Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1120/09, articolo 2, punto c), identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Standard 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli – sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1 Tipo di impegni previsti, capoverso primo, punto elenco primo

Al paragrafo **3.1 Tipo di impegni previsti,** al capoverso primo, il punto elenco primo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 28/50

• Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2), Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

CORRIGE

Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

3. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1 Tipo di impegni previsti, capoverso primo, punto elenco secondo

Al paragrafo **3.1 Tipo di impegni previsti**, al capoverso primo, il punto elenco secondo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

• Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio per l'anno 2012 successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2), Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

CORRIGE

• Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio per l'anno 2012 successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

MISURA/SOTTOMISURA: 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 1.1 Descrizione generale, capoverso primo

Al paragrafo **1.1 Descrizione generale**, il capoverso primo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l'introduzione di impegni agroambientali stringenti nei terreni ricadenti all'interno delle "zone di rispetto" alle opere di presa o captazione di acque destinate al consumo umano, così come definite dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006.

CORRIGE

La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l'introduzione di impegni agroambientali stringenti nei terreni ricadenti, prioritariamente, all'interno delle "zone di rispetto" alle opere

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 29/50

di presa o captazione di acque destinate al consumo umano, così come definite dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 1.3 Ambito territoriale

Il paragrafo 1.3 Ambito territoriale, viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Per la definizione dell'ambito territoriale oggetto di contributo, si fa riferimento a:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);
- le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT) di cui all'allegato tecnico 1.

Nel caso delle aree golenali, la presente apertura termini potrà interessare esclusivamente le superfici comprese nello specifico allegato tecnico 1 che individua su base cartografica le superfici dei fogli catastali che comprendono aree golenali, intese quali ambito territoriale compreso tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggetto a inondazioni saltuarie.

CORRIGE

Gli impegni della presente Misura sono attuabili all'interno delle aree a SAU seminativa di collina ISTAT e pianura ISTAT della Regione del Veneto.

Si precisa che l'inserimento nel presente Bando delle modifiche all'ambito territoriale elegibile e, pertanto, dei pagamenti agroambientali a quest'ultimo collegati, è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

Per la definizione dell'ambito territoriale prioritariamente oggetto di pagamento, si fa riferimento:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);
- le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT) di cui all'allegato tecnico 1.

Nel caso delle aree golenali, la presente apertura termini potrà interessare prioritariamente le superfici comprese nello specifico allegato tecnico 1 che individua su base cartografica le superfici dei fogli catastali che comprendono aree golenali, intese quali ambito territoriale compreso tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggetto a inondazioni saltuarie.

3. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, capoverso secondo

Al paragrafo **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**, il capoverso secondo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2009 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 30/50

domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle oggetto di impegno.

CORRIGE

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2011 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle oggetto di impegno.

4. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 3.2 Limiti e condizioni, capoverso primo, punto elenco ultimo

Al paragrafo **3.2 - Limiti e condizioni**, al capoverso primo, dopo l'ultimo punto elenco, viene introdotto il testo seguente:

INSERIMENTO

- Le superfici che aderiscono alla Sottomisura 214/G non ricadono, allo scadere del quinquennio di impegno, nella definizione di "prato permanente" di cui all'art. 2, lettera c) del regolamento CE n. 1120/2009.
- Sono comunque escluse dalla superficie elegibile ad impegno della Sottomisura 214/G le superfici aziendali limitrofe ai corsi d'acqua, il cui inerbimento deve essere obbligatoriamente assicurato nel rispetto dello Standard 5.2 di Condizionalità a partire dal 1° gennaio 2012.
- Non possono accedere al Bando della presente Sottomisura:
 - Superfici investite a colture orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superfici investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate:
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminative;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo.

5. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 5.1 Priorità e punteggi, capoverso primo, tabella priorità

Al paragrafo **5.1 Priorità e punteggi**, al capoverso primo, la tabella con gli elementi di priorità viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI	
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno	SOI ettari	8	
il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito			
elencate:			
Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi			
individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17			
maggio 2006;			
Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal			
Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con			
Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;			

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 31/50

Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno	SOI ettari	3
il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito		
elencate:		
• L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della		
L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e		
dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n.		
152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);		
L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra		
Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche		
ed integrazioni);		
Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al		
bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive		
modifiche ed integrazioni);		

CORRIGE

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno	SOI ettari	10
il 51% localizzate in:		
Zone di rispetto dei punti di captazione		
• aree golenali dei fiumi del territorio regionale (vedi allegato		
tecnico 1)		
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno	SOI ettari	8
il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito		
elencate:		
Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi		
individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17		
maggio 2006;		
Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal		
Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con		
Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;		
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno	SOI ettari	3
il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito		
elencate:		
• L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della		
L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e		
dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n.		
152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);		
L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra		
Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche		
ed integrazioni);		
Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al		
bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive		
modifiche ed integrazioni);		

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

1. SOSTITUZIONE TESTO

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 32/50

Al paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, il capoverso primo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 166 del 29.4.2010).

CORRIGE

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le principali tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 165 del 29.4.2010)

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali - Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

AZIONE 3 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 1.3 Ambito territoriale, intero paragrafo e nota a piè di pagina

Al paragrafo **1.3 Ambito territoriale,** l'intero paragrafo viene sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

ERRATA

SAU seminativa della Regione Veneto di pianura e collina.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente azione le superfici amministrative dei Comuni ricadenti nei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

CORRIGE

- SAU seminativa della Regione Veneto di pianura e collina per gli impegni previsti dall'alternativa 3⁵, che non prevede obblighi riguardo agli usi irrigui. Al di fuori delle superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, l'adesione all'Alternativa 3 con superfici coltivate a mais è permessa solo in caso di attestazione di mancanza strutturale di servizio irriguo da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- SAU seminativa di pianura e collina del Veneto, escluse le superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573), per gli impegni previsti dalle alternative 1 e 2, che comprendono sempre impegni irrigui obbligatori nel caso delle colture di mais e tabacco.

Si precisa che l'inserimento nel presente Bando degli ambiti territoriali dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale, ora elegibili all'Alternativa 3, nonché dei pagamenti agroambientali a questi ultimi collegati, è subordinato alla valutazione positiva dei Servizi della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma, notificata in data 21 dicembre 2011.

Nota a piè pagina 5: Anche nel caso di appezzamenti coltivati a mais, qualora fosse disponibile acqua irrigua durante la stagione vegetativa.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 33/50

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.1 Impegni, capoverso quinto

Al paragrafo **3.1.1 Impegni**, il capoverso quinto viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

CORRIGE

Dato atto che le superfici amministrative ricadenti nei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non possono aderire all'impegno di riduzione dei volumi irrigui, di cui al precedente paragrafo, nel restante territorio regionale elegibile il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

3. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo CONDIZIONI GENERALI, capoverso ottavo, tabella quarta

Al paragrafo **3.1.1 Impegni, sottoparagrafo** *CONDIZIONI GENERALI*, al capoverso ottavo, la tabella quarta viene sostituita dal testo seguente:

ERRATA

ALTERNATIVA 3 – NON IRRIGUO CON RIDUZIONE CONCIMI			
<u>Impegni</u>	Colture elegibili		
 Colture di copertura su 25% SOI aziendale Riduzione del 30% dei concimi Registro 	 Mais non irrigato (*) o sorgo; Soia o girasole; Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine; Barbabietola da zucchero o da foraggio. 		

^(*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

CORRIGE

ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI			
<u>Impegni</u>	Colture elegibili		
Colture di copertura su 25% SOI aziendale	• Mais (*) o sorgo;		
• Riduzione del 30% dei concimi	Soia o girasole;		
Registro	• Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o		
	altre colture erbacee autunno vernine;		
	Barbabietola da zucchero o da foraggio.		

^(*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale.

4. SOSTITUZIONE TESTO

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 34/50

Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE, IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO

Al paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE, l'IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO viene sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

ERRATA

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE

IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO

- 1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul <u>25% della SAU seminativa aziendale ad impegno</u>. La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
- 2. Divieto di utilizzo sulle *cover crops* di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
- 3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali *cover crops*, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010);
- 4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificatura al fine di non alterare il profilo del terreno, con divieto di aratura;
- 5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile.
- 6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della cover crops deve avvenire nell'autunno 2012.

CORRIGE

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE⁶

IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO

- 1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno (SOI). La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
- 2. Divieto di utilizzo sulle *cover crops* di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
- 3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali *cover crops*, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010);
- 4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificatura al fine di non alterare il profilo del terreno;
- 5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile.
- 6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della cover crops deve avvenire nell'autunno 2012.

Nota a piè pagina 6: Applicabili alla SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina.

5. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI, punto elenco sesto

Al paragrafo 3.1.1 Impegni, al sottoparagrafo IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 35/50

E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI, il punto elenco sesto viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

6. I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture non trapiantate devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "<u>a lento rilascio</u>", possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione⁸;

CORRIGE

6. I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture (tranne per le colture non trapiantate e i cereali autunno-vernini) devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "<u>a lento rilascio</u>", possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione⁸;

6. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.1 Impegni, sottoparagrafo IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI OBBLIGATORI

Al paragrafo **3.1.1 Impegni**, il titolo del sottoparagrafo IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI OBBLIGATORI, viene sostituito dal testo seguente, compresa l'aggiunta della nota a piè di pagina:

ERRATA

IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI OBBLIGATORI

CORRIGE

IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI OBBLIGATORI¹¹

Nota a piè pagina 11: Non possibile nei comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale

7. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.2 Limiti e condizioni

Il paragrafo **3.2 Limiti e condizioni**, viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

- 1. Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 *Condizioni Generali* (vedi anche punto 6.).
- 2. La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;
- 3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
- 4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle *cover crops* e obbligo di sovescio delle *cover crops* medesime;
- 5. Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;
- 6. Non possono accedere alla presente Azione:
 - Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 36/50

- Superfici disattivate;
- Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
- Superfici boscate;
- Superfici non seminative;
- Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
- Superfici investite a riso.
- 7. I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.
- 8. Vengono, comunque, mantenuti fermi i principi dettati dalle Norme di Condizionalità, che costituiscono baseline di tutte le azioni agroambientali, in particolare per ciò che riguarda l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", lo Standard 2.1 "Gestione delle stoppie", lo e Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", lo Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quanto l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione".
- 9. Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i. Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo
 - http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm.
- 10. La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.

CORRIGE

- 1. Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 *Condizioni Generali* (vedi anche punto 6.).
- 2. La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;
- 3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
- 4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle *cover crops* e obbligo di sovescio delle *cover crops* medesime;
- 5. Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;
- 6. Non possono accedere alla presente Azione:
 - Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari:
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminative;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
 - Superfici investite a riso.
- 7. La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 37/50

Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Vengono, in particolare, mantenuti fermi i principi dettati dalle Norme di Condizionalità riguardo l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", lo Standard 2.1 "Gestione delle stoppie", lo e Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", lo Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione".

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm

8. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 4.2 Livello ed entità dell'aiuto, capoverso primo, titolo tabella quarta

Al paragrafo **4.2 Livello ed entità dell'aiuto**, al capoverso primo, il titolo tabella quarta viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

ALTERNATIVA 3 – NON IRRIGUO CON RIDUZIONE CONCIMI

CORRIGE

ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI

9. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE, capoverso ultimo

Al paragrafo **6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**, dopo l'ultimo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

INSERIMENTO

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre sottomisure agroambientali afferenti alla misura 214 possono aderire all'azione 3 della sottomisura 214i per le superfici eleggibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta superficie oggetto di impegno agroambientale nell'ambito di altre azioni.

10. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 6.1 Documentazione da allegare alla domanda, capoverso primo, punto elenco terzo

Al paragrafo **6.1 Documentazione da allegare alla domanda**, al capoverso primo, dopo il terzo punto elenco, viene introdotto il testo seguente:

4. attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo per l'adesione all'alternativa 3 nel caso di semina di mais in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori dei Consorzi di bonifica Delta

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 38/50

del Po e Veneto Orientale. Il presente documento non ha carattere di essenzialità, e va trasmesso ad AVEPA entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande di aiuto.

11. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, capoverso secondo

Al paragrafo **7. ALLEGATI TECNICI**, il capoverso secondo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La Direzione Agroambiente ha in corso di predisposizione il registri di fertilizzazione e il piano di irrigazione comprensivo di bilancio idrico colturale, che verranno approvati con appositi provvedimenti.

CORRIGE

La Direzione Agroambiente ha in corso di predisposizione il piano di irrigazione comprensivo di bilancio idrico colturale, che verrà approvato con apposito provvedimento assieme alle linee guida applicative.

ALLEGATO _A_ Dgr n.

del

pag. 39/50

12. INTEGRAZIONE TESTO

Paragrafo 7. ALLEGATI TECNICI, capoverso secondo

Al paragrafo **7. ALLEGATI TECNICI**, dopo il secondo capoverso, viene introdotto il testo seguente:

INSERIMENTO



SOTTOMISURA 214/I - GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE AZIONE 3 – OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED IRRIGUE.

ALLEGATO TECNICO: REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI

La compilazione presente Allegato Tecnico costituisce uno degli impegni fondamentali della terza azione della sottomisura 214 I.

L'allegato è costituito da una serie di schede collegate, ognuna rispettivamente, alla relativa nota esplicativa:

- 1. Scheda generale aziendale
- 2. Scheda descrizione cartografica e catastale
- 3. Scheda di concimazione
- 4. Scheda cover crops

In merito alle specifiche problematiche rilevate rispetto all'impegno di riduzione dell'apporto di fertilizzante e dell'inserimento delle cover crops, si rimanda all'allegato 2 QUATER al PSR, che fornisce elementi di maggior precisazione e dettaglio nella definizione dei conteggi economici riguardo agli impegni agroambientali dell'Azione 3, e che contiene, tra l'altro, i riferimenti bibliografici e scientifici pertinenti all'applicazione degli impegni in oggetto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 40/50

1 - SCHEDA GENERALE AZIENDALE

	ANNO DI	RIFERIMENTO:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:		
CUAA:		
INDIRIZZO SEDE LEGALE:		
VIA/PIAZZA:		N°
COMUNE	CAP	PROV
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA	SEDE LEGALE):	
VIA/PIAZZA:		N°
COMUNE	CAP	PROV
INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA		
FIRMA DEL PROPRIETARIO/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RICH	HEDENTE	
DENOMINAZIONE DEL TECNICO DI RIFERIMENTO		
INDIRIZZO E-MAIL DEL TECNICO		
N° TELEFONICO DEL TECNICO		
FIRMA DEL TECNICO DI RIFERIMENTO DELLA DITTA RICHIEDENTE		

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA GENERALE AZIENDALE

Nella presente scheda, vengono inseriti i dati anagrafici della ditta richiedente e l'anno di impegno di riferimento (ad es. 2012) delle operazioni che verranno descritte nelle schede successive.

Vengono inoltre inseriti i dati relativi all'eventuale tecnico/consulente di appoggio per la compilazione del presente allegato.

$\begin{array}{c} \textbf{2 - SCHEDA DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE DEGLI} \\ \textbf{APPEZZAMENTI} \end{array}$

DENOMINAZIONE/ NUMERAZIONE APPEZZAMENTO	SUPERFICIE APPEZZAMENTO	MAPPALE 1	MAPPALE 2	MAPPALE 3	MAPPALE 4	MAPPALE 5

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 42/50

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA " DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE"

La presente scheda può essere compilata qualora la ditta richiedente intenda accorpare le superfici di più mappali in uno o più appezzamenti. Diversamente, qualora la ditta richiedente non effettui tale accorpamento, nella scheda "Concimazione" e nella scheda "Cover crops" verranno indicati i dati delle particelle catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale) in cui vengono rispettivamente effettuati gli interventi di concimazione e semina delle cover crops.

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione/numerazione da parte del soggetto compilante, che viene inserita in questo **campo.**

SUPERFICIE APEZZAMENTO

In questo campo viene inserita la superficie totale dell'appezzamento, espressa in ettari, derivante dalla sommatoria delle superfici dei mappali/parti di mappali che lo compongono e che vengono descritti nei campi successivi.

MAPPALE 1

In questo campo vengono inseriti i dati catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari) di riferimento del mappale di riferimento per l'appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella che eventualmente corrisponde a tale appezzamento.

MAPPALE 2

Da compilarsi, oltre al campo "MAPPALE 1", nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

MAPPALE 3

Da compilarsi , oltre al campo "MAPPALE 1" e "MAPPALE 2", nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

MAPPALE 4

Da compilarsi, oltre al campo "MAPPALE 1", "MAPPALE 2" e "MAPPALE 3", nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

MAPPALE 5

Da compilarsi, oltre al campo "MAPPALE 1", "MAPPALE 2", "MAPPALE 3" e "MAPPALE 4", nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di quattro particelle catastali.

Qualora l'appezzamento risultasse costituito da più di 5 mappali, potrà essere allegata un'ulteriore scheda con l'indicazione di tutte le particelle che lo compongono.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 43/50

3 - SCHEDA DI CONCIMAZIONE

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE:					
TIPO DI COLTURA:					
DATA DI SEMINA/TRAPIANTO					
DATA DI RACCOLTA					
COLTURA PRINCIPALE					
COLTURA DI SECONDO RACCOLTO					

TABELLA DI CONCIMAZIONE

NUMERAZIONE PROGRESSIVA CONCIMAZIONI	DATA	TIPOLOGIA	TITOLO	QUANTITÀ N kg/ha	QUANTITÀ P ₂ O ₅ Kg/ha (Obbligatorio solo per tabacco)	QUANTITÀ K ₂ O Kg/ha (Obbligatorio solo per tabacco fertirriguo)	MODALITÀ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 44/50

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA DI CONCIMAZIONE

Relativamente all'impegno "Riduzione del 30% dei concimi", dovrà essere compilata una scheda per ogni appezzamento/mappale soggetto ad impegno agroambientale. Di seguito si definisce il contenuto dei campi della "scheda di concimazione".

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o APPEZZAMENTO

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere ripartata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

TIPO DI COLTURA

Dovrà essere riportata la tipologia di coltura, sulla base delle categorie definite elegibili dal bando:

- a. mais o sorgo;
- b. soia o girasole;
- c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- d. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- e. tabacco.

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO

Si riporta la data di semina o trapianto della coltura descritta nella scheda.

Barrare alternativamente le caselle qualora la coltura descritta nella scheda sia COLTURA PRINCIPALE o COLTURA DI COPERTURA.

DESCRIZIONE DELLA TABELLA DI CONCIMAZIONE

Le operazioni andranno registrate nei record della tabella di concimazione secondo una numerazione progressiva

Nella colonna "DATA" dovrà essere registrata la data in cui avviene l'intervento di concimazione.

Nella colonna "TIPOLOGIA" dovrà essere registrata la denominazione commerciale o la definizione chimica (ad es. Nitrato di Calcio), così come riportata nelle fatture di acquisto del concime medesimo.

Nella colonna "TITOLO" dovrà essere registrata la proporzione di elementi fertilizzanti contenuti nel concime registrato nel record, espressi in kg per ogni 100 kg di peso. Per esempio, un quintale di concime con titolo 10-15-30 contiene 10 kg di azoto, 15 kg di anidride fosforica e 30 kg di ossido di potassio.

Nella colonna "QUANTITÀ N" dovrà essere registrata la quantità di azoto distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "QUANTITÀ P₂O₅" dovrà essere registrata la quantità di anidride fosforica distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha (registrazione obbligatoria solo per la coltura del tabacco).

Nella colonna "QUANTITÀ K₂O" dovrà essere registrata, solo nel caso del tabacco fertirriguo, la quantità di ossido di potassio distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "MODALITÀ" dovrà essere indicato se si tratta di concimazione di fondo o di copertura.

4 - SCHEDA COVER CROPS

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE	TIPOLOGIA COLTURALE	DATA SEMINA	DATA SOVESCIO / TRINCIATURA COVER CROPS

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 46/50

NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA COVER CROPS

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere ripartata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

TIPOLOGIA COLTURALE

Si riporta la denominazione della coltura in purezza o miscuglio in base alle indicazioni di cui al Decreto n. 165 del 29.04.2010.

DATA DI SEMINA

Si riporta la data di semina della *cover crop* descritta nella scheda.

DATA SOVESCIO / TRINCIATURA COVER CROPS

Si riporta la data di sovescio / trinciatura della cover crop descritta nella scheda.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 47/50

MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 6.1 Documentazione da allegare alla domanda, capoverso quarto e quinto

Al paragrafo **6.1 Documentazione da allegare alla domanda,** i capoversi quarto e quinto vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA

Entro il 15 maggio 2012, dovrà almeno essere prodotta la domanda e copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, entro e non oltre il 31 maggio 2012, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

CORRIGE

I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

MISURA/SOTTOMISURA: 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.

1. SOSTITUZIONE TESTO

2.2 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ capoverso settimo

ERRATA

NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.

CORRIGE

NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13 o con la LR 42/1997 e con il reg. 2078/1992) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.

2. SOSTITUZIONE TESTO

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

ERRATA

Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 15 maggio 2012.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 48/50

CORRIGE

Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 15 maggio 2013.

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, capoverso ultimo

Al paragrafo **7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno,** il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

CORRIGE

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

MISURA: 222 - PRIMO IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 7 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, capoverso ultimo

Al paragrafo **7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno,** il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3 e 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda di sostegno, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini.

CORRIGE

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 4, 5 e 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda di sostegno, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 49/50

MISURA: 223 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, capoverso ultimo

Al paragrafo **7. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno,** il capoverso ultimo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

CORRIGE

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

Modifiche all'allegato D alla dgr n. 2470/2011

MISURA 311: Diversificazione in attività non agricole AZIONE: 2 Sviluppo dell'ospitalità agrituristica

1. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 1.2 Ambito territoriale di applicazione

Al paragrafo **1.2 Ambito territoriale di applicazione**, il capoverso viene sostituito dal testo seguente: **ERRATA**

L'attuazione dell'Azione 2 riguarda esclusivamente le aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale, dagli ambiti interessati dai Progetti Integrati d'Area, dai poli urbani (Area A) di cui all'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.

CORRIGE

L'attuazione dell'Azione 2 riguarda esclusivamente le aree indicate nell'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.

ALLEGATOA alla Dgr n. 401 del 16 marzo 2012 pag. 50/50

2. SOSTITUZIONE TESTO

Paragrafo 3.1.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi, capoverso primo, punto elenco primo

Al paragrafo **3.1.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi**, al capoverso primo, il punto elenco primo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

• Ubicazione dell'intervento esclusivamente nelle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale, dagli ambiti interessati dai Progetti Integrati d'Area, dai poli urbani (Area A) di cui all'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.

CORRIGE

• Ubicazione dell'intervento esclusivamente nelle aree indicate nell'Allegato tecnico 1 al bando misura 311 azione 1 Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali.